

CONSIGLIO D'EUROPA***Congresso sui poteri locali e regionali in Europa*****Strasburgo 17 giugno 1999*****Risoluzione sul ruolo del Mediatore nella difesa dei diritti dei cittadini*****Approvato dall'Assemblea del 17 giugno 1999****RELATORE Sig. Martin Haas (Svizzera)****Il Congresso**

1. Ricordando i testi adottati dagli organi del Consiglio d'Europa in materia di difesa civica;
2. Tenuto conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13-15 nov. 1997) su "Una protezione dei diritti più vicina ai cittadini: il Difensore civico a livello locale e regionale" nonché l'inchiesta del Congresso sui Difensori civici locali e regionali europei;
3. Avendo preso atto dei risultati dei lavori del Consiglio d'Europa nell'ambito delle "tavole rotonde con i difensori civici europei di Firenze (7-8 nov. 1991), Lisbona (16-17 giugno 1994), Liniassol (8-10 maggio 1996) e Malta (ottobre 1998)";
4. Considerato che i cittadini manifestano sempre più la necessità di accedere ad una istituzione capace da un lato, di prestare ascolto ai loro bisogni e, dall'altro, di promuovere la difesa dei loro diritti presso la P.A.;
5. Valutato che la difesa civica può dare soddisfazione ai cittadini facilitando le loro relazioni con le istituzioni locali e regionale e sottolineato che alcune città e regioni d'Europa hanno già istituito degli uffici del difensore civico dando così ai cittadini una possibilità di facile accesso per vigilare sul buon funzionamento delle loro amministrazioni;
6. Sottolineato che le categorie deboli della Società, quali gli handicappati, i gruppi sociali in condizione di svantaggio, i minori, i minorati, gli immigrati etc., che sovente hanno bisogno più di altre categorie di ricorrere alla P.A., chiedono dei mezzi semplici ed affidabili di accesso alle procedure delle P.A.;
7. Preso atto che dal 1981 la Norvegia ha creato la funzione del difensore civico per l'infanzia e suggerito di esaminare l'opportunità di affidare la missione della difesa (e la promozione) dei diritti dell'infanzia (Convenzione ONU del 1989) all'Ufficio del Difensore civico, dotandolo di personale competente e mezzi adeguati;
8. Convinto che la Difesa civica, in quanto mezzo per prevenire e regolare le situazioni litigiose, può ridurre li

Allegato

Principi direttivi per l'istituzione del D.C. a livello locale e regionale.

Preambolo

1. La diversità dei sistemi giuridici dei paesi europei, le differenti forme di decentramento, la varietà delle soluzioni adottate per quel che riguarda l'istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale portano a proporre un modello di valenza generale, che potrebbe essere applicato nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, in funzione delle specificità di ciascun sistema.

Le basi giuridiche

2. Tenuto conto dei diversi sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa, non sembra opportuno fissare dei principi rigidi per quel che concerne il livello delle regole giuridiche che istituiscono il Difensore Civico (legge costituzionale, una legge specifica, statuti dei Comuni o delle Regioni, decisioni, regolamenti).

Nel quadro delle normative statali potrà essere ricercata la forma più adatta per raggiungere lo scopo desiderato.

La nozione dei Difensori Civici

3. L'individuazione del Difensore Civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, etc.) contribuisce, da un lato, a rinforzare il sistema di prevenzione dei diritti dell'uomo, dall'altro, a migliorare le relazioni fra la P.A. e gli utenti.
4. Il Difensore Civico protegge i diritti, gli interessi e le situazioni specifiche di ogni individuo in rapporto agli atti ed ai comportamenti della P.A. senza interferire sulle attività esercitate dall'autorità giudiziaria (Corti, Comitati e organi di controllo internazionali, autorità giudiziaria nazionale).

5. In funzione del decentramento amministrativo attuato dagli Stati e dei poteri di autonomia conferiti alle comunità locali ai differenti livelli (Stato, Lander, Cantoni, Regioni, Comunità autonome, Dipartimenti, Province, Comuni, etc.) l'istituzione del Difensore civico a livello regionale e locale è diretta ad ottenere la protezione, la più vicina possibile, dei cittadini.
6. Il controllo sulle autorità che esercitano una attività diretta sugli amministratori e gli utenti dei servizi, si rivela più efficace e pregnante ai livelli locali e regionali piuttosto che a livelli più ampi poichè questi hanno, prima di tutto, compiti di programmazione di orientamento e coordinamento.
7. E' chiaro che la vicinanza fra il Difensore Civico e il cittadino è vantaggiosa per quest'ultimo. Per realizzarla, la soluzione che consiste nel creare dei Difensori Civici in ogni collettività locale o regionale avente una autonomia amministrativa o legislativa, è sicuramente preferibile a quella che estende la competenza del Difensore Civico nazionale agli atti ed ai comportamenti della collettività locale o regionale.
8. La diversa configurazione del decentramento amministrativo esistente in un qualche Stato potrebbe giustificare l'istituzione di un Difensore Civico in ogni Comune. Tuttavia, al fine di evitare una frammentazione eccessiva, sarebbe auspicabile procedere a raggruppamento al fine di attribuire ad ogni Difensore civico una competenza territoriale e un numero adeguato di amministratori.

La scelta del Difensore Civico

9. L'indipendenza, l'imparzialità è la competenza sono le qualità essenziali di un Difensore civico in relazione alle sue funzioni.

In questa ottica, le persone scelte non devono essere influenzate, nè subire pressioni, dagli organismi collettivi regionali o locali, da dirigenti di questi, dai partiti politici, etc..

10. E' consigliato:

- i. di evitare la nomina di un uomo politico (in quanto eletto in una assemblea o membro di un partito): l'indipendenza e l'imparzialità del Difensore civico devono essere chiaramente percepiti dai cittadini.

sembrano avere) delle relazioni con la collettività locale o regionale (interessi di carriera, di funzioni, politici, economici, etc.).

i.i.i. di verificare che la formazione e la qualificazione dei candidati siano idonee in relazione alle funzioni del Difensore civico il quale deve avere una conoscenza adeguata del funzionamento e delle regole di amministrazione.

11. Nella stessa prospettiva sarebbe preferibile stabilire la durata del mandato, i limiti relativi alla rielezione, così come le funzioni e le attività incompatibili con i compiti del Difensore civico. A tal fine, bisognerà ugualmente tener conto di equilibrare le funzioni e le limitazioni per ottenere delle candidature appropriate.
12. Dovrebbe essere stabilita una adeguata remunerazione dell'attività del Difensore Civico, rapportata al sistema di reclutamento (tempo pieno/parziale, etc.). Le funzioni del Difensore civico esercitate gratuitamente non offrono una sufficiente garanzia di indipendenza e imparzialità.
13. La nomina del Difensore Civico, dopo lo svolgimento di appropriate procedure (proposte, valutazioni delle candidature, avvisi) dovrà essere affidata all'assemblea eletta nell'ambito della collettività territoriale.
14. La pratica maturata in paesi europei suggerisce la creazione di un Difensore civico organo individuale. Tuttavia, sembra che non ci siano obiezioni di fondo per la creazione di un organo collegiale.
15. L'istituzione di un Difensore civico con competenza per materia (sanità, telecomunicazioni, etc.) o avuto riguardo a gruppi di persone da proteggere (handicappati, gruppi socialmente sfavoriti, minori, immigrati, minorati, etc.) non costituisce una alternativa al Difensore Civico avente competenza generale. In linea di principio nulla si oppone all'istituzione di mediatori specializzati.

Tuttavia è necessario evitare una proliferazione eccessiva che potrebbe intralciare il funzionamento di un sistema generale di protezione dei diritti dell'uomo.

L'ufficio ed i servizi del Difensore Civico

16. L'adozione di soluzioni appropriate ad ogni fattispecie, in funzione dei differenti fattori di organizzazione, di dimensione della collettività locale / regionale, del budget etc., non permette di fornire linee direttive in tale ambito.

Tuttavia è utile indicare i fini fondamentali da perseguire:

- i - Il Difensore Civico dev'essere dotato di personale adeguato, per numer e qualifica, in relazione alla sua competenza territoriale e al numero di individui che potrebbero domandare i suoi servizi;
- ii - il personale potrebbe essere messo a disposizione del Difensore Civico dalla amministrazione territoriale o reclutato direttamente dal Difensore civico. Tale seconda soluzione è preferibile in funzione dell'indipendenza da riconoscersi anche ai funzionari dell'ufficio;
- iii - il Difensore civico deve disporre di locali, servizi tecnici e altri mezzi necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni.

Le competenze e le funzioni del Difensore Civico

17. Le differenze esistenti fra i sistemi giuridici, di organizzazione amministrativa, livello di autonomia delle collettività locali e regionali, giocano un ruolo fondamentale per determinare le competenze del Difensore Civico. A questo riguardo, pur non essendo auspicabile proporre un modello unico al fine di salvaguardare la specificità organizzativa di ogni Stato, è tuttavia utile segnalare, tenuto conto della delicatezza della materia, quali sono gli obiettivi di competenza del Difensore civico

- i - avendo stabilito una relazione diretta fra l'autonomia delle collettività locali/regionali e il Difensore civico, ne discende che le sue competenze dovranno estendersi a tutti gli atti e comportamenti dell'amministrazione locale o regionale.
- ii - le competenze del Difensore civico nazionale e quelle stabilite a livello locale e/o regionale dovranno essere organizzate in modo da coprire tutte le attività ed i comportamenti delle diverse amministrazioni interessate ed evitare vuoti entro i quali il cittadino non ha nessun mezzo di protezione; in tal caso i difensori civici locali e regionali potrebbero esercitare la loro azione sulle amministrazioni periferiche dello Stato decentrate a livello locale o regionale.
- iii - le limitazioni alla competenza sugli atti ed i comportamenti delle amministrazioni devono essere ridotte al massimo ed in funzione di materie specifiche (difesa nazionale, pubblica sicurezza, polizia etc.).

- iv - per voler stabilire limiti di competenza fra il Difensore Civico e l'autorità giudiziaria bisogna far presente che sono possibili i rischi di zone grigie e di scavalcamenti.

Tuttavia converrebbe, nell'interesse della protezione degli individui, di non escludere la possibilità di una scelta fra le due procedure anzichè prevedere la loro utilizzazione in fasi successive.

18. Nell'organizzazione delle competenze e del lavoro del Difensore civico, sarà necessario prevedere:

i - una funzione di consulenza per aiutare gli individui sulle soluzioni dei loro problemi con la P.A.

ii - la funzione essenziale di vigilare sul buon funzionamento dell'amministrazione e quella, anch'essa essenziale, di mediazione consistente in uno sforzo permanente per il riavvicinamento delle parti in conflitto;

iii - una funzione di proposta necessaria per contribuire a risolvere i casi di malamministrazione e per realizzare una migliore P.A., stabilendo un dialogo con gli amministratori.

L'accesso al Difensore Civico

19. L'accesso al Difensore Civico deve essere aperto ad ogni persona fisica o morale che ritiene di aver subito un pregiudizio, quale ne sia la natura, a seguito di un atto o di un comportamento dell'amministrazione della collettività locale o regionale. Tutte le discriminazioni fondate sulla nazionalità (riserva di accesso ai soli cittadini) sulla razza, sul sesso etc. sono contrarie ai principi generali di protezione dei diritti dell'uomo come alla funzione stessa del Difensore Civico.
20. Per facilitare, in pratica, l'accesso al Difensore Civico, l'Ufficio dovrà essere aperto tutti i giorni e si dovrà prevedere anche la consultazione telefonica e/o telematica. L'uso delle nuove tecnologie di comunicazioni per i contatti tra il difensore ed i cittadini è fortemente caldeggiato.
21. I servizi del Difensore civico devono essere gratuiti e la procedura dev'essere flessibile e informale al fine di evitare ritardi, complicazioni e spese per gli utenti.

22. Gli utenti devono essere informati sulle iniziative assunte dal Difensore Civico e, se possibile, della loro evoluzione e del risultato raggiunto.

Se l'azione intrapresa si indirizza verso un compromesso, l'accordo preliminare deve essere richiesto all'utente.

23. Al Difensore Civico dev'essere riconosciuta la facoltà di agire di propria iniziativa, almeno ogni volta che egli abbia conoscenza degli atti, comportamenti o situazioni che possono determinare dei pregiudizi per gli individui in generale o per una categoria o un gruppo di individui.

I mezzi d'azione del Difensore civico

24. La libertà d'accesso agli atti, dossiers, archivi dell'amministrazione interessata, essenziali per lo svolgimento delle sue funzioni dev'essere garantita al Difensore civico. Al di fuori del caso estremo del segreto di Stato, eventualmente previsto per ragioni di difesa, sicurezza nazionale etc. nessun rifiuto può essere opposto.
25. La libertà d'accesso deve comprendere quella di condurre delle inchieste, di fare visite o ispezioni sul posto, con l'assistenza di esperti qualora la situazione lo esiga.
26. Il funzionario responsabile dell'atto o del comportamento messo in discussione deve rendersi disponibile per rispondere al Difensore civico e per aiutarlo nell'espletamento dei suoi compiti.
27. L'amministrazione interessata dovrà essere obbligata a prendere in considerazione le raccomandazioni, i suggerimenti e le altre iniziative adottate dal Difensore Civico e di motivare, in ogni caso, le ragioni che, a suo giudizio, impediscano di seguirle. La risposta dell'amministrazione deve pervenire in un termine determinato.
28. Al fine di rendere effettiva la libertà di accesso, i rifiuti, gli ostacoli, le pastoie, così come tutte le altre forme di ostruzionismo di un funzionario o di un agente dell'amministrazione, dovranno essere previsti e sanzionati con disposizioni appropriate.
29. Le conclusioni degli interventi del Difensore civico contenuti in rapporti specifici, rapporti periodici o annuali, o assieme ad altri documenti, dovranno essere resi pubblici attraverso mezzi appropriati.

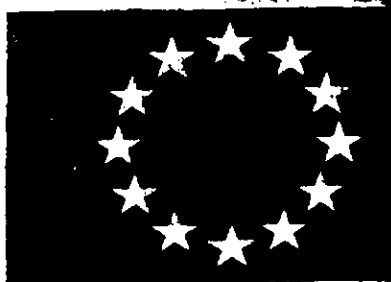
30. Per condurre bene la sua funzione di promozione il Difensore civico deve potersi rivolgere all'organo della collettività territoriale competente ad adottare le disposizioni in materia di azione amministrativa, di organizzazione dei servizi, dei regolamenti, delle procedure etc., al fine di formulare tutti i suggerimenti utili (abrogazione, modifica dei testi in vigore, proposta di nuove disposizioni etc.) suscettibili di migliorare l'efficacia dell'amministrazione nel rispetto dei diritti dell'individuo.

Al fine di rendere più efficace l'intervento del Difensore civico, lo Stato e la collettività locale dovranno esaminare la possibilità di accordare:

i - il potere di suggerire l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'agente o funzionario dell'amministrazione che ha ostacolato in maniera grave, l'esercizio delle sue funzioni, o quando l'azione del mediatore ha scoperto e provato la responsabilità diretta dell'agente o del funzionario all'origine del pregiudizio subito dall'utente.

ii - il potere di sollecitare l'apertura delle procedure previste dalla legge avuto riguardo al rifiuto dell'amministrazione di seguire le raccomandazioni e i suggerimenti formulati, quando le motivazioni opposte da questa non sembrano soddisfacenti.

Con il patrocinio
del Parlamento Europeo



La difesa civica regionale nell'Europa delle regioni

Conferenza degli ombudsman
e delle commissioni regionali
per le petizioni
dell'Unione europea
e della cooperazione
con il Mediatore europeo

Documento conclusivo

Firenze, 11-12 novembre 1999
Centro Affari, Piazza Adua

Premessa

Gli *Ombudsman* regionali dell'Unione e i Presidenti delle Commissioni per le petizioni dei parlamenti regionali, riuniti a Firenze l'11-12 novembre 1999, a conclusione della Conferenza aperta dalle relazioni del Mediatore Europeo e del Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, rilevano che il ruolo della difesa civica regionale mai come oggi appare legato alle prospettive più generali dell'integrazione europea.

Dopo l'unione monetaria l'Europa non può ripiegarsi su se stessa, ma aprirsi e cooperare con determinazione per avvicinare l'Unione ai suoi cittadini, rendere visibile e operante la dimensione europea. Valorizzare il mercato, la libera circolazione delle persone e dei beni, le straordinarie risorse dell'economia, della società e della cultura, impone rapporti più avanzati fra istituzioni e società, quale contributo essenziale per una effettiva democrazia europea e per una organizzazione al servizio dei cittadini.

Il rafforzamento della legittimità democratica

La tutela dei diritti e degli interessi delle persone dinanzi alle pubbliche amministrazioni, l'estensione dei poteri di inchiesta e di petizione del Parlamento Europeo, l'attribuzione di maggiore efficacia agli strumenti della Corte di giustizia, rappresentano un rafforzamento ineludibile per la legittimità democratica dell'Unione e per trasferire l'integrazione europea da ottiche ancora settoriali ad una ripartizione equilibrata e trasparente di responsabilità fra Unione, Stati membri e Regioni.

Anche nei contesti più avanzati la sfida della qualità richiede nuovi modelli di organizzazione, nella formazione delle scelte, negli atti, nei comportamenti: una pubblica amministrazione efficiente e disposta ad affrontare ad ogni livello il giudizio dei suoi cittadini.

Un'amministrazione pubblica aperta e competitiva

Non si fa abbastanza per ammodernare, semplificare, ridurre il peso delle burocrazie e dei vincoli che penalizzano i cittadini e le imprese. Troppo spesso ingenti risorse alimentano meccanismi e strutture che non hanno ragione di essere, anziché produrre nuovi servizi, mentre non si arrestano processi che vanno alterando perfino valori fondamentali della vita dei singoli e delle famiglie.

Lo sviluppo passa ormai da reali processi di convergenza anche nella tutela degli interessi dei cittadini; dalla fiducia nei comuni diritti e nei mezzi necessari per farli valere; dalla possibilità di risolvere in modo semplice e diretto le controversie e i problemi che incontrano con la pubblica amministrazione. Questa è la via per produrre nuovi valori sociali, nella tolleranza e nelle diversità, combattendo in primo luogo abusi, violazioni, inerzie, e facendo leva su storiche conquiste di civiltà.

Con la cittadinanza europea ogni cittadino può rivolgersi al Mediatore Europeo contro la "cattiva amministrazione" delle istituzioni comunitarie. Ma l'attuazione dei diritti che derivano dalla legislazione comunitaria è affidata ormai per larga parte - e ancor più in futuro - alle amministrazioni regionali. Oltre il 70% delle denunce rivolte al Mediatore Europeo riguardano infatti le istituzioni degli Stati membri.

Non si tratta di estendere la sua vigilanza ai livelli regionali e nazionali, ma di applicare anche nel campo della tutela non giurisdizionale quei principi di sussidiarietà e prossimità che rappresentano lo spartiacque della nuova Europa, a fianco dell'obiettivo sancito dalle *Disposizioni comuni* che chiama l'Unione a "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini".

Questo *deficit* di garanzie acuisce squilibri e disparità economiche e sociali. Abbiamo diritti e doveri comuni, senza organi comuni che li riconoscano e li tutelino ai vari livelli. Non compete alla giustizia la cura degli interessi diffusi, e neppure di proporre alla pubblica amministrazione miglioramenti e riforme. La durata e l'onerosità dei procedimenti e dei processi, così come l'incertezza delle esecuzioni, sono poi fonte di crescente preoccupazione, al pari del continuo aumento delle attività giurisdizionali.

La spinta al regionalismo investe perciò lo stesso ruolo degli *Ombudsman* regionali e delle Commissioni per le petizioni delle Assemblée legislative regionali. Migliorare l'organizzazione e l'offerta pubblica significa anche allargare gli interessi comuni, perché all'unione monetaria si affianchi una risposta alle nuove domande di libertà: l'occupazione, ma anche lo sviluppo sostenibile, la salute, la scuola, la qualità dell'ambiente, la giustizia sociale, la sicurezza, le pari opportunità, la libera circolazione.

L'Europa dei cittadini e delle Regioni

La nuova Europa sarà quella dei cittadini: una Unione sostenuta dalla comune cittadinanza europea. Se chiediamo ai nuovi paesi candidati istituzioni capaci di garantire la democrazia e il rispetto dei diritti umani e civili, dobbiamo offrire agli europei l'Europa dei diritti riconosciuti e praticati; l'Europa che fa rispettare e promuove lo stato di diritto e la giustizia.

Crescita economica e cittadinanza sono la condizione per la stabilità e l'avvenire dell'Europa. Dopo il Trattato di Amsterdam la cooperazione avviata in nuovi campi e settori sociali comporta la revisione di numerosi strumenti legislativi ed un avanzamento di tutti i settori della pubblica amministrazione. Diversamente, il rischio è che prevalga una visione "funzionale" della costruzione comunitaria, con una ipertrofia di organi tecnici sottratti ad ogni controllo.

Non sarà possibile rafforzare i sistemi locali, diffondere l'innovazione in ogni campo, sviluppare la ricerca, adeguare le reti di comunicazione, senza un più intenso dialogo sociale orientato a decentralizzare, responsabilizzare, semplificare, rendere trasparenti le gestioni interne.

Una Europa più forte e solidale

Abbiamo la possibilità di creare un'Europa aperta a tutti i popoli del continente. Un'Europa democratica, che offra prosperità e parità di diritti. Questo orizzonte richiede una nuova coerenza in tutte le politiche per i diritti dell'uomo, divenuta decisiva nelle relazioni con i paesi terzi.

I cittadini hanno bisogno di una Europa in grado di mantenere viva la sua vocazione civile davanti all'incontro con culture diverse; un'Europa capace di affermare una "struttura" più avanzata delle libertà, ma anche di battersi per nuove frontiere dell'uguaglianza e della solidarietà.

La rapidità e la profondità dei mutamenti sono fonte di sviluppo, ma anche di problemi e perfino di attacchi ai diritti dell'uomo e alla democrazia. L'aumento dei bisogni spinge alla ricerca di nuove compatibilità, a vantaggio di una crescita diffusa e della valorizzazione della persona umana, nella scuola, nel lavoro, nelle città, nei sistemi di protezione.

Ciò significa inglobare l'efficienza e l'equità dell'azione amministrativa, per colmare lo scarto che rischia di allargarsi fra democrazia economica e democrazia sociale, fra Europa reale ed Europa legale, rimettendo i cittadini e i loro diritti al centro della costruzione europea, quale fondamentale risorsa di sviluppo, di riequilibrio, di progresso.

La Conferenza Europea degli Ombudsman e delle Commissioni regionali per le petizioni

Il cammino europeo verso incisive riforme istituzionali richiede anche risposte concrete, a fronte di una preoccupante conflittualità fra cittadini e amministrazioni (violazione dei diritti, abuso di potere, procedure illecite, irregolarità, inerzie, omissioni) e dei crescenti livelli di conoscenza e informazione richiesti dai cittadini, a partire dalle attività dell'Unione.

Sempre più di frequente gli *Ombudsman* regionali e le Commissioni per le petizioni delle Assemblies legislative regionali si configurano come osservatori privilegiati sui problemi che i cittadini incontrano nell'esercizio dei loro diritti. Anche l'istituto della "petizione" risponde sempre più al bisogno degli europei di prendere posizione su determinate materie, di segnalare opportunità e richieste di azione destinate a caratterizzare l'impegno delle Commissioni anche su questioni generali e di principio.

Dopo l'istituzione del Mediatore Europeo ha preso corpo una maggiore consapevolezza dei compiti in direzione di un'amministrazione pubblica competitiva e in grado di alimentare il rispetto di irrinunciabili diritti della persona. E' tempo dunque di uscire dalle enunciazioni. Il diritto comunitario deve fare sostanziali progressi nel riconoscimento dei diritti sociali fondamentali, della lotta contro ogni forma di esclusione, delle pari opportunità.

Coordinamento interregionale e cooperazione con il Mediatore Europeo e la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo

La cooperazione avviata con la prima Conferenza di Barcellona del 1997, fra *Ombudsman* regionali, Mediatore Europeo e Commissioni per le petizioni dei parlamenti regionali, risponde al bisogno di un decisivo avanzamento nella difesa di diritti che non sono esclusivamente rimessi allo Stato o ad ambiti sovranazionali, ma da affermare come *standard* di ogni amministrazione pubblica.

Anche il valore che va assumendo la difesa dei diritti umani dimostra la necessità di una politica "integrata" a livello di Unione. Una rete di tutela capace di far progredire dal basso una nuova consapevolezza del destino comune, della pace innanzitutto che, alle soglie del nuovo millennio, appare indissolubilmente legata a quella per la libertà e la dignità dei popoli e di ogni uomo.

Quale espressione unitaria per la valorizzazione e l'autonomia della difesa civica regionale, la Conferenza Europea degli *Ombudsman* e dei Presidenti delle Commissioni per le petizioni rappresenta lo strumento più alto di coordinamento interregionale e di cooperazione con il Mediatore Europeo e la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo. Da qui:

- ~ lo sviluppo dei rapporti con il Mediatore Europeo e con la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo nei settori di comune interesse, nonché dei rapporti, delle collaborazioni e dei collegamenti con i vari livelli della tutela non giurisdizionale, anche in funzione della ricerca di principi e prerogative che attengono alla autonomia e indipendenza della difesa civica;

- ~ il sostegno alle politiche europee per la convergenza istituzionale e l'efficienza dell'azione pubblica (qualificazione dell'offerta, servizi, tra-

sparenza, semplificazione);

— la spinta all'attuazione dei principi di sussidiarietà e prossimità in quanto fondamentali e vincolanti per tutte le istituzioni ed orientati a valorizzare le identità regionali e locali, a rafforzare il dialogo con i cittadini e la trasparenza dei processi decisionali;

— il rafforzamento dei processi di formazione professionale e dei sistemi informativi per il reciproco scambio di conoscenze e la diffusione di una avanzata cultura di difesa civica, con particolare riguardo al contributo educativo e formativo dei giovani e alla collaborazione con le molteplici espressioni della società civile.

Costituzione della Conferenza Permanente Europea

La Conferenza si riunisce almeno ogni due anni. Un Gruppo di lavoro sarà incaricato per iniziativa degli *Ombudsman* regionali di curare la individuazione della sede e l'elaborazione delle proposte programmatiche e organizzative. A questo fine:

— cura i rapporti con tutti gli *Ombudsman* regionali e Presidenti di Commissioni regionali per le petizioni e mantiene i necessari raccordi con il Mediatore Europeo, il Parlamento Europeo e le altre istituzioni comunitarie;

— trasmette e riceve dagli *Ombudsman* regionali e Presidenti di Commissioni regionali che fanno capo alla Conferenza i documenti di reciproco interesse;

— sostiene con gli *Ombudsman* regionali interessati sia iniziative di cooperazione interregionale in ambito europeo sia di assistenza tecnica a favore di paesi terzi dove la difesa civica e i diritti umani presentano situazioni che richiedano solidarietà e sostegno, anche in termini di progettazioni e studi finalizzati.

Approvato per acclamazione a Firenze, il dì 12 novembre 1999.

28 luglio 1999

CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

L'istituzione,

viste le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla trasparenza, in particolare l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 21 del trattato CE,

vista l'iniziativa dell'on. Roy Perry, autore della relazione sulle attività della commissione per le petizioni nel 1996-1997¹, concernente la richiesta di adozione di un Codice di buona condotta amministrativa,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1998 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1997 (C4-0270/98)²,

vista l'inchiesta d'iniziativa del Mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa destinato ai funzionari nei loro rapporti con il pubblico,

-- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1998 (C4-0138/99),

visto l'esistente codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione contenuto nella decisione della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom) dell'8 febbraio 1994³,

considerando che il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di

1 A4-0190/97.

2 GU C 292 del 21.09.1998, pag. 168.

3 GU L 46 del 18.02.1994, pag. 58.

trasparenza nel trattato sull'Unione europea, affermando che esso segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini,

considerando che, allo scopo di avvicinare l'amministrazione ai cittadini e garantire una migliore qualità dell'amministrazione, deve essere adottato un codice che comprenda i principi basilari della buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico,

considerando che tale codice sarà di utilità sia per i funzionari, in quanto li informerà in modo dettagliato delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto fornirà loro informazioni sulle norme di comportamento che hanno diritto ad attendersi nei loro rapporti con le amministrazioni comunitarie,

considerando che tale codice potrà essere efficace soltanto se sarà un documento accessibile pubblicamente ai cittadini e pertanto pubblicato sotto forma di decisione analogamente alla succitata decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione,

considerando che, nelle risoluzioni C4-0270/98 e C4-0138/99, il Parlamento ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organismi europei e ha sottolineato l'urgente necessità di elaborare quanto prima un codice del genere,

considerando che il Parlamento ha altresì sottolineato l'importanza di rendere tale codice quanto più possibile identico per tutte le istituzioni e organismi comunitari, accessibile per tutti i cittadini europei e di pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale,

considerando che è pertanto auspicabile elaborare un codice che disciplini i principi di buona condotta amministrativa che i funzionari debbono rispettare nei loro rapporti con il pubblico e tale codice sia accessibile al pubblico,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Disposizione generale

Nei suoi rapporti con il pubblico, il personale dell'istituzione rispetta i principi sanciti nella presente decisione, principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il codice".